

Prot. n. 2019/115

## Position Paper Assilea su:

### **Documento Banca d'Italia per la Consultazione “ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 171/2018 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 OTTOBRE 2017 E DEGLI ORIENTAMENTI SULL’APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE DI DEFAULT AI SENSI DELL’ARTICOLO 178 DEL REGOLAMENTO (UE) n. 575/2013” di marzo 2019**

## Sommario

Premessa .....	1
1. Valutazione possibili impatti e richiesta di una soglia di materialità al 2,5% .....	1
2. Deroga al criterio dei 90gg di scaduto per esposizioni al dettaglio garantite da immobili di PMI .....	3

## Premessa

Ringraziamo per la consultazione in oggetto e sottoponiamo alcune proposte per l’introduzione nella regolamentazione di vigilanza delle nuove disposizioni in tema di default, con particolare attenzione a fornire elementi a supporto della richiesta di una soglia di materialità del 2,5%.

Nello specifico, ci concentreremo sulle valutazioni espresse dai nostri Associati in merito ai potenziali effetti che le nuove disposizioni avranno sul numero e l’entità delle posizioni che potrebbero rischiare di essere classificate a default e sulla possibilità che l’applicazione di alcune discrezionalità concesse alle autorità di vigilanza nazionale possa minimizzare il numero di default tecnici e il tasso di “cure rate” da posizioni di past due.

### 1. Valutazione possibili impatti e richiesta di una soglia di materialità al 2,5%

Nel valutare l’impatto della nuova definizione di default e, in particolare, della definizione della nuova soglia di materialità ai fini della definizione di past due, vanno considerati gli effetti derivanti da:

- il cambio della metodologia di calcolo della soglia;
- l’abbassamento del valore della soglia relativa (dal 5% all’1% o alternativamente al 2,5%).

Con riferimento al cambio di metodologia di calcolo della soglia relativa, le Associate prevedono possibili effetti in termini di:

1. **incremento delle posizioni che potranno risultare in default** per l’introduzione di una definizione di default a livello di “gruppo” e non più solo a livello di legal entity;

2. **incremento delle posizioni che potranno risultare in default** per l'inclusione tra le poste da considerare nel calcolo della soglia non più solo degli scaduti riconducibili unicamente ai canoni leasing, ma anche le eventuali poste (interessi, commissioni, ecc.) dovute contrattualmente a vario titolo alla società di leasing dal cliente;
3. un **possibile effetto migliorativo** come conseguenza di due distinti fattori:
  - a) calcolo della soglia "in avanti": il conteggio dei 90gg di scaduto partirà dal momento del superamento della soglia, e non a partire dal primo scaduto;<sup>1</sup>
  - b) l'introduzione di una soglia di materialità non solo nell'approccio per debitore, ma anche in quello per transazione (che è possibile adottare per il portafoglio retail).<sup>2</sup>

Gli effetti di cui al punto 3a e 3b, saranno però a nostro avviso più che controbilanciati dagli effetti peggiorativi dovuti alla diversa modalità di calcolo dello scaduto con riferimento ai finanziamenti rateali.

L'attuale dizione della normativa prevede infatti che lo scaduto o lo sconfinamento debba avere carattere continuativo e specifica che, in particolare, nel caso di esposizioni a rimborso rateale, deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore. Anche se il criterio di attribuzione temporale degli scaduti e del pagamento degli stessi nel caso di pagamento rateale non cambia, dalla lettura del nuovo testo emerge un criterio di calcolo della persistenza dello scaduto più stringente.

4. La nuova formulazione prevede che il superamento delle soglie (assoluta e relativa) deve avere carattere continuativo. **Questo implica inequivocabilmente che – al superamento di dette soglie - la condizione di scaduto possa risultare verificata anche nel caso in cui persista per 90 gg. lo scaduto su rate e poste differenti, anche di importo diverso e con singoli scaduti inferiori ai 90 gg..**

Un esempio (cfr. file excel allegato) piuttosto diffuso nei Paesi dell'area mediterranea è quello che è stato discusso in ambito di Federazione europea del leasing, Leaseurope. Si tratta dell'esempio di un cliente che paga "regolarmente in ritardo" di 30gg la propria rata/canone di leasing. Se la singola rata supera la soglia di materialità, dopo il ritardo di pagamento della terza rata, scatta la definizione di default, anche se la rata che presenta il ritardo maggiore, presenta un ritardo di 30gg.

Sulla base dei dati a nostra disposizione sul portafoglio leasing, abbiamo stimato quale potrebbe essere l'impatto di questo fenomeno a livello di singola transizione, in corrispondenza di una **soglia relativa di materialità del 2,5% piuttosto che dell'1%.**

Basandoci su di un campione rappresentativo di oltre 900mila contratti di leasing in essere al 31.12.2018 per un valore di debito residuo pari a 72,5 miliardi di euro, abbiamo stimato per i singoli sotto-comparti leasing (che presentano importi e durate differenti a seconda delle diverse tipologie di beni finanziati) il valore del canone medio e il peso che esso ha in relazione al debito residuo.

Sulla base di questa estrazione, abbiamo stimato che i contratti per i quali anche un singolo canone scaduto (in presenza di una continuità di scaduto anche di una sola rata, o di tre rate consecutive pagate con un ritardo di 30gg ciascuna) porterebbe alla definizione di default, sono:

<sup>1</sup> Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 – 10° aggiornamento – Banca d'Italia – pag. B.5 (versione in consultazione)

<sup>2</sup> Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 – 10° aggiornamento – Banca d'Italia – pag. B.7

- 37mila per un importo complessivo di quasi 676 milioni di euro nel caso di soglia relativa del 5%;
- 841mila per un importo complessivo di 25,7 miliardi di euro nel caso di soglia relativa del 2,5%.

Abbassando ulteriormente la soglia relativa dal 2,5% all'1%, la base di riferimento si amplia di un numero relativamente contenuto di contratti, 84mila circa, che però rappresentano complessivamente un importo elevato in termini di valore residuo, pari a 43 miliardi (oltre metà dell'outstanding considerato).

Il differenziale di impatto tra la soglia del 2,5% e quella dell'1% riguarda soprattutto – ma non solo - i comparti del leasing immobiliare e di impianti di generazione di energia (principalmente di cogenerazione e da fonti rinnovabili).

***A fronte di tali evidenze, chiediamo pertanto la previsione per le banche less significant e per gli intermediari finanziari leasing, di una soglia relativa del 2,5% ai fini della definizione di past due.***

## 2. Deroga al criterio dei 90gg di scaduto per esposizioni al dettaglio garantite da immobili di PMI

Il Regolamento Europeo sulle norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato prevede due casistiche per le quali è possibile applicare una deroga al criterio dei 90gg di scaduto, con possibilità di allungare tale periodo a 180gg, sia per le esposizioni verso la pubblica amministrazione<sup>3</sup>, che per le esposizioni retail garantite da immobili di PMI<sup>4</sup>.

Chiediamo che possa essere recepita ed applicata nel nostro ordinamento anche la seconda disposizione sui tempi per la definizione di scaduto in relazione alle esposizioni retail garantite da immobili di PMI. ***Riteniamo infatti che, al superamento delle soglie, l'allungamento da 90gg a 180gg del periodo di persistenza dello scaduto ai fini della definizione di default possa consentire una minimizzazione dei default tecnici e del “cure rate” nel comparto immobiliare delle PMI.***

Inoltre, l'allungamento da 90gg a 180gg del termine di continuità dello scaduto potrebbe in parte controbilanciare gli effetti dovuti comunque all'abbassamento dell'attuale soglia di materialità dal 5% al 2,5% anche in relazione alla nuova modalità di calcolo dello scaduto, di cui ai punti 1 e 2 enunciati nel primo paragrafo.

---

<sup>3</sup> Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 – Art. 2, paragrafo 4.

<sup>4</sup> Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 – Art. 1, paragrafo 5.